**Statuto proposto agosto 2024**

**Premessa**

In vista del prossimo anniversario di 50 anni di vita dell’Associazione il Consiglio Direttivo di AIAS si è posto l’obiettivo di rivedere in modo completo lo Statuto dell’Associazione per renderlo più attuale e coerente con gli obiettivi dell’Associazione.

Quello che segue è quindi lo Statuto come è stato proposto alla prossima Assemblea straordinaria.

**Indice**

[Art. 1 - Denominazione, identità e scopi sociali 2](#_Toc174730442)

[Art. 2 - Sede e durata 2](#_Toc174730443)

[Art. 3 - Princìpi e Valori Ispiratori 3](#_Toc174730444)

[Art. 4 - Principali Funzioni 3](#_Toc174730445)

[Art. 5 - Rapporti con la Confederazione 4](#_Toc174730446)

[Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati 5](#_Toc174730447)

[Art. 7 - Adesione come Socio: modalità e condizioni 6](#_Toc174730448)

[Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo per estinzione, risoluzione o decadenza 6](#_Toc174730449)

[Art. 9 - Sanzioni 7](#_Toc174730450)

[Art. 9 bis – Struttura organizzativa di AIAS 8](#_Toc174730451)

[Art. 10 - Composizione degli Organi associativi 9](#_Toc174730452)

[Art. 11 - Incompatibilità 10](#_Toc174730453)

[Art. 12 - Durata delle cariche e degli organi associativi 10](#_Toc174730454)

[Art. 13 - Rieleggibilità del Presidente 10](#_Toc174730455)

[Art. 14 - Organi associativi 10](#_Toc174730456)

[Art. 15 - Assemblea: composizione 11](#_Toc174730457)

[Art. 16 - Assemblea: competenze 11](#_Toc174730458)

[Art. 17 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento 11](#_Toc174730459)

[Art. 18 - Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAS 13](#_Toc174730460)

[Art. 19 - L’Esecutivo 14](#_Toc174730461)

[Art. 20 - Revisore dei Conti 15](#_Toc174730462)

[Art. 21 - Collegio dei Probiviri 15](#_Toc174730463)

[Art. 22 - Organismo di Vigilanza (OdV) - D.Lgs 231/2001 16](#_Toc174730464)

[Art. 23 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria 16](#_Toc174730465)

[Art. 24 - Esercizio finanziario 17](#_Toc174730466)

[Art. 25 – Scioglimento dell’Associazione 17](#_Toc174730467)

[Art. 26 – Conclusione e rinvio 17](#_Toc174730468)

**STATUTO DI AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza**

## Art. 1 - Denominazione, identità e scopi sociali

1. L’“Associazione Nazionale Italiana fra Addetti alla Sicurezza, denominata “AIAS” è stata costituita con atto notarile in Milano il 7 marzo 1975.

Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

2. Con la presente variazione di Statuto viene confermata la denominazione “Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza”, di seguito semplicemente “AIAS”.

3. AIAS è un’Associazione tecnico scientifica di rilevanza nazionale attiva nei settori della sicurezza (intesa sia come “Safety” che “Security”), della salute, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nei luoghi di vita e di lavoro, settori di seguito designati sinteticamente come settori “della Sostenibilità e della Prevenzione”.

4. L’Associazione è costituita in base all’art. 39 della Costituzione, non ha fini di lucro e ha i seguenti scopi sociali:

1. promuovere e diffondere in ogni modo la conoscenza e l'innovazione nei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione”, anche ad esempio:
	* Organizzando convegni, seminari, webinar e workshop;
	* Pubblicando riviste e articoli scientifici;
	* Sviluppando linee guida e documenti operativi e proponendo modifiche ai testi di norme inerenti i settori di interesse;
	* Promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale;
	* Favorendo la collaborazione tra industria e mondo accademico ed altre istituzioni;
2. la rappresentanza sindacale, a qualsiasi livello ed in ogni sede, degli operatori dei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione” nei luoghi di lavoro e di vita;
3. la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali ed economici degli iscritti all'Associazione, nonché la loro crescita tecnico scientifica, economica e sociale;
4. la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali degli iscritti in tutte le sedi locali, nazionali ed europee, al fine del riconoscimento della professionalità dell'attività svolta dagli operatori dei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione” nei luoghi di lavoro e di vita.
5. la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli da parte degli organi esecutivi, legislativi e normativi, in relazione alle tematiche innanzi dette.

5. AIAS aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio”, ne utilizza il logo, ne rispetta lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti deliberati dagli Organi della Confederazione in qualità di Associazione sindacale datoriale.

6. AIAS è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenuti nel presente Statuto.

## Art. 2 - Sede e durata

1. AIAS ed i suoi Organi associativi hanno sede legale in Italia, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti uffici distaccati, Sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi e comunità professionali e deve essere determinato il numero minimo di soci iscritti per la costituzione di una Sede regionale.

2. AIAS può inoltre costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

3. Ha durata illimitata salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l’impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.

## Art. 3 - Princìpi e Valori Ispiratori

1. AIAS informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:

1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
2. il pluralismo delle forme di impresa, anche ai sensi dei Trattati istitutivi dell’Unione europea e pertanto anche in forma di lavoro autonomo esercitato professionalmente, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
3. la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
4. l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese o professionisti che risultino in qualsiasi modo da essa controllati o abbiano, comunque, legami e/o rapporti, esclusi, per quanto riguarda i professionisti, i rapporti che rientrano nell’esercizio istituzionale dell’attività;
5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato, nelle forme e nei limiti compatibili con lo sviluppo sostenibile, come definita e propugnata in particolare dall’Organizzazione delle Nazioni Unite;
7. la parità di genere e il rifiuto di qualsiasi discriminazione fondata su origine etnica, orientamento sessuale, condizioni sociali o di salute;
8. la sussidiarietà e la solidarietà come metodo primario a livello istituzionale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto dell’Amministrazione statale e delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
9. l’europeismo quale principio fondamentale, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
10. la tutela della persona attraverso la diffusione della cultura “della Sostenibilità e della Prevenzione” nell’ambito lavorativo e di vita e nei vari momenti di espressione della persona.

## Art. 4 - Principali Funzioni

1. AIAS per raggiungere i propri scopi sociali opera con le seguenti funzioni:

1. non ha scopo di lucro e osserva il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. promuove, organizza e partecipa a convegni, seminari, webinar, ad eventi in genere che abbiano lo scopo di promuovere e diffondere in ogni modo la conoscenza e l'innovazione nei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione”;
3. tutela e può rappresentare a livello locale, nazionale e internazionale gli interessi sociali ed economici delle figure professionali operanti nei settori dello sviluppo sostenibile e della prevenzione, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, locali, nazionali, comunitari ed internazionali;
4. al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, AIAS è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di interessi diffusi come quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo, qualora ciò sia previsto dalle leggi e norme in vigore;
5. può organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
6. può provvedere alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dai professionisti rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
7. può promuovere, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
8. promuove, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
9. può adottare, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL, i contratti collettivi territoriali e aziendali, sottoscritti da “Confcommercio” per il settore di competenza, per i quali abbia partecipato alla contrattazione in quanto Federazione settoriale;
10. può designare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza delle categorie e comunque degli interessi sia richiesta o ammessa;
11. può costituire proprie società di servizio, assumere partecipazioni in società e in organizzazioni, partecipare ad enti e fondazioni di qualunque forma giuridica, ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi, con l’enfasi sulle Responsabilità sociali, sullo Sviluppo sostenibile, sulla formazione iniziale e permanente dei propri Soci e dei professionisti in genere, sulla valorizzazione delle loro competenze, professionalità e deontologia, collegate all’applicazione efficace della sicurezza, alla salute, al benessere ed all’ambiente;
12. può promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell’art. 27 ter del codice del consumo di cui al D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i, e della legge 4/2013.

## Art. 5 - Rapporti con la Confederazione

1. AIAS si impegna ad accettare, purché non in contrasto con l’ordinamento giuridico o con il proprio Statuto:

1. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
2. Le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
3. Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio”;
4. Le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio” e/o del relativo logo confederale.

## Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire ad AIAS, in qualità di Socio effettivo, i professionisti e gli esperti con rapporti di lavoro autonomo o dipendente, operanti nei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione” che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità, attitudine, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita associativa o al fine di sostenere ed incoraggiare la ricerca e lo studio delle tematiche attinenti ai settori dello sviluppo “della Sostenibilità e della Prevenzione”.

2. Inoltre, possono associarsi gli interessati alle problematiche associative, gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone e soggetti che svolgono attività o sono interessati ai settori dello sviluppo “della Sostenibilità e della Prevenzione”.

3. L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

1. Soci Effettivi
2. Soci Onorari
3. Soci Sostenitori

4. Per l’esercizio del diritto di voto è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

7. I Soci hanno diritto:

1. a visionare, presso la sede dell’Associazione e con le modalità stabilite dall’Esecutivo, purché non discriminatorie o ingiustamente restrittive del diritto, i Libri Sociali;
2. ad ottenere le credenziali necessarie ad accedere all’area riservata del sito internet dell’Associazione.

8. I Soci hanno il dovere:

1. di versare le quote sociali annuali deliberate dal Consiglio Direttivo, pena l’avvio di un procedimento di decadenza;
2. di mantenere, in ogni circostanza in cui abbia rilievo il loro ruolo di soci, un comportamento ispirato al decoro ed alla dignità dell’Associazione.

9. Soci onorari: Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare l'ammissione, in qualità di Socio onorario, di persone fisiche che si siano contraddistinte per un contributo eccezionale al perseguimento delle finalità o alla promozione dei valori in cui si riconosce l’Associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di una quota associativa, ma hanno tutti diritti e doveri degli altri soci.

10. Socio sostenitore: tale qualifica è attribuita ai Soci di qualsiasi tipo che versano una quota di importo maggiore rispetto a quello massima deliberata dal Consiglio Direttivo per la categoria di Soci, alla quale apparterrebbero se versassero una quota ordinaria. Oltre a tutti i diritti associativi, hanno diritto ad una particolare menzione nei canali comunicativi dell’Associazione.

11. Studenti aggregati : Appartengono alla categoria degli studenti aggregati gli iscritti ad un ente di formazione di qualunque grado, che non superano l’età massima determinata dal Consiglio Direttivo e che non svolgono attività retribuita, interessati all’attività dell’associazione. Per facilitare la loro partecipazione gli studenti aggregati non sono tenuti al pagamento di una quota associativa a meno che intendano avvalersi del diritto di voto e/o di essere eletti negli Organi associativi, ma possono ugualmente partecipare ad attività organizzate dall’associazione.

12. L'adesione ad AIAS, in una qualsiasi delle categorie di Soci, comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi. Inoltre tale adesione comporta l'accettazione dello Statuto e del Codice Etico confederali.

13. Possono esercitare i diritti associativi i Soci in regola con i pagamenti delle quote relative all’anno in corso.

14 L’adesione di nuovi associati è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

15. I singoli soci possono fare donazioni o erogare all’Associazione somme a titolo di finanziamento infruttifero. Il finanziamento infruttifero dovrà essere restituito al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati all’atto del finanziamento.

## Art. 7 - Adesione come Socio: modalità e condizioni

1. Il rapporto associativo nasce con l’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato.

2. L’iscrizione del Socio all’Associazione non può essere limitata nel tempo e tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri, nei termini indicati all’art. 6. sono quindi escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

3. La condizione di iscritto al sistema associativo di AIAS ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. Tutti i soci sono obbligati al pagamento delle quote annuali di Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo (vedi apposito regolamento).

5. Fino alla regolarizzazione della propria posizione associativa, il Socio è sospeso dall’elettorato attivo e passivo e, ove ricopra cariche in uno degli organi sociali, dalle medesime.

## Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo per estinzione, risoluzione o decadenza

1. La qualità di Socio di AIAS cessa o si perde:

1. per estinzione in caso di scioglimento di AIAS;
2. per risoluzione del rapporto da parte del Socio o dell’Associazione;
3. per decadenza;
4. per decesso.

2. Il rapporto associativo può essere risolto quando i soci si rendano morosi come previsto da apposito regolamento nel pagamento delle quote associative o quando comunichino l’intenzione di recedere, senza rivalse né oneri.

3. Il rapporto associativo può essere risolto dall’Associazione in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, con risoluzione nei casi indicati alle successive lettere:

1. Per risoluzione, a seguito di comportamenti che denotano gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi di AIAS o per violazione delle norme del presente Statuto o del Codice Deontologico, nonché per comportamenti pubblici, ivi compresi interventi divulgativi, riguardanti l’attività di AIAS, che producano l’effetto di ledere il prestigio e l’onorabilità di AIAS, o infine per aver arrecato un riconosciuto danno all’Associazione mediante i propri comportamenti associativi;
2. per risoluzione, a seguito del mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti nell’apposito regolamento;
3. per decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono appellabili secondo la procedura di cui all’art. 9.

## Art. 9 - Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, per i comportamenti previsti dall’art. 8, sono:

1. la deplorazione scritta;
2. la sospensione;
3. l’espulsione.

2. La sanzione della deplorazione scritta è applicabile per i comportamenti e per le violazioni indicati all’art. 8, che rivestano un carattere di minore gravità.

3. La sanzione della sospensione è applicabile per i casi di maggiore gravità, ai quali tuttavia non debba conseguire la risoluzione del rapporto associativo.

4. La sanzione dell’espulsione, applicabile solo nei casi molto gravi, comporta l’automatica risoluzione del rapporto associativo.

5. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali e dall’attestazione professionale rilasciata da AIAS.

6. La proposta di sanzione presentata al Consiglio Direttivo:

a) di sanzione di cui al precedente comma 1;

b) di risoluzione del rapporto associativo per motivi diversi da una sanzione o dal mancato versamento della quota associativa;

c) di dichiarazione di decadenza del Socio dal rapporto associativo ai sensi dell’art. 8;

è comunicata immediatamente al Socio mediante strumento di comunicazione di cui sia certa la ricezione.

7. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni lavorativi.

8. Fino a 10 giorni lavorativi prima della data della riunione, il Socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte.

9. Il Socio ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al Socio entro 7 giorni lavorativi dalla sua adozione.

10. Il Socio può chiedere un riesame da parte del Consiglio Direttivo qualora emergano nuove circostanze o nuovi documenti entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento.

11. Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, sentito il Collegio dei Probiviri. Decorso tale termine, il provvedimento è definitivo.

12. Le delibere del Consiglio Direttivo di cui al presente articolo sono ricorribili secondo le norme dell’ordinamento giuridico.

## Art. 9 bis – Struttura organizzativa di AIAS

1. ***Sedi Territoriali***:

a) Oltre agli Organi associativi previsti dal presente Statuto, AIAS si articola sul territorio nazionale in Sedi territoriali, regionali e provinciali, sulla base della presenza di un numero minimo di Soci aventi diritto di voto e di essere eletti negli Organi associativi.

b) Le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate da uno specifico Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

2. ***Club Prevenzione Grandi Organizzazioni***:

a) All’interno di AIAS è costituito il Club Prevenzione Grandi Organizzazioni (CPGO), denominazione variabile a seguito di eventuali decisioni del Comitato Esecutivo del club e ratificate dal Consiglio Direttivo di AIAS.

b) I Soci che operano nelle grandi organizzazioni in qualità di HSE manager, o in posizioni simili, possono partecipare al Club Prevenzione Grandi Organizzazioni, con la finalità di dibattere ed elaborare, sulle tematiche associative, proposte che riflettono la specificità del settore delle grandi organizzazioni.

c) Al fine di concretizzare sul piano organizzativo l’individualità del settore, il Club:

1. elegge un proprio Presidente
	* 1. che fa parte di diritto dell’Esecutivo allargato di AIAS, senza diritto di voto, di cui all’art. 19;
		2. che può, su delega o incarico da parte del Presidente di AIAS, rappresentare AIAS ai tavoli istituzionali dedicati a questioni specifiche del settore;
2. approva un proprio Regolamento, che deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo di AIAS;
3. dispone di specifiche risorse destinate a supportare il proprio funzionamento entro i limiti richiesti dal complessivo equilibrio della gestione dell’Associazione.

3. ***Altre strutture***

a) In AIAS possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Direttivo, Commissioni, Comitati, Gruppi Tecnici o Gruppi di lavoro.

b) Quando sono destinati a trattare specifiche questioni, possono essere costituiti con delibera dell’Esecutivo.

c) Ai fini della migliore applicazione della legge n. 4/2013 e per curare l’istruttoria delle attestazioni ivi previste, possono essere costituite all’interno di AIAS Comunità professionali tra i Soci che esercitano una medesima professione.

4. ***Aziende partecipate e controllate***

a) Nell’ambito del raggiungimento degli scopi ed obiettivi istituzionali, AIAS può costituire, partecipare o controllare mediante possesso parziale o totale di aziende strutturate in società di capitale, operando in modo responsabile, oculato e trasparente, garantendo sempre la coerenza con le sue finalità istituzionali e il rispetto delle normative vigenti.

5. ***Il Network AIAS***

a) Il network AIAS è costituito da AIAS, comprendendo in essa le strutture territoriali e le altre strutture, dalle società partecipate o controllate, se esistenti, e dal Club Prevenzione Grandi Organizzazioni.

b) Alcune funzioni amministrative e gestionali possono essere poste al servizio di tutto il Network AIAS, formando, con la Segreteria di AIAS, lo staff diretto del Presidente.

## Art. 10 - Composizione degli Organi associativi

1. I componenti degli Organi associativi, collegiali o monocratici, sono Soci, persone fisiche, eletti o nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola al momento della nomina con il pagamento delle quote associative deliberate.

2. Gli Organi associativi collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto o di quello confederale.

4. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al paragrafo 8 lettera a)

6. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto.

7. La decadenza è adottata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile e, a detta riunione, il Socio da porre nella condizione di decaduto può partecipare senza diritto di voto.

8. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

9. La delibera di decadenza di cui è comunicata, mediante strumento di comunicazione di cui sia certa la ricezione, al componente dell’Organo associativo collegiale decaduto entro 10 giorni lavorativi dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

10. Nel caso di decadenza del Presidente di AIAS, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, subito dopo la delibera assembleare, che contestualmente diventa efficace.

11. Entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della delibera di cui al comma 6 il componente di un Organo associativo collegiale, che è stato dichiarato decaduto, può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri può chiedere all’Organo associativo una nuova delibera.

12. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

## Art. 11 - Incompatibilità

1. La carica di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo, è incompatibile con mandati elettivi di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad AIAS.

## Art. 12 - Durata delle cariche e degli organi associativi

1. ~~Presso AIAS~~  Tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e sono di norma svolte gratuitamente salvo specifici incarichi professionali compatibili con le risorse associative disponibili.

2. Tali incarichi professionali sono proposti dal Presidente, approvati dall’Esecutivo e ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

## Art. 13 - Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente di AIAS può essere eletto solo tre volte consecutivamente.

## Art. 14 - Organi associativi

1. Gli Organi associativi sono:

1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l’Esecutivo;
5. il Revisore dei Conti;
6. il Collegio dei Probiviri.

2. Ad eccezione dell’Assemblea, l’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive dall’Organo associativo collegiale di cui si fa parte determina la decadenza dalla relativa carica.

3. Tutti gli organi collegiali dell’Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento da remoto in teleconferenza o videoconferenza, o analoghi sistemi elettronici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso gli strumenti di comunicazione prescelti, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

4. È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

## Art. 15 - Assemblea: composizione

1. L’Assemblea è costituita dai Soci di cui all’art. 6 aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Possono assistere all’Assemblea senza diritto di voto anche le altre categorie di Soci.

## Art. 16 - Assemblea: competenze

1. L’Assemblea di AIAS è ordinaria o straordinaria.

2. Compiti dell’Assemblea ordinaria:

1. Eleggere a scrutinio segreto il Presidente;
2. Eleggere, a scrutinio segreto:
	1. il Consiglio Direttivo, nella composizione prevista all’art. 18;
	2. il Revisore dei Conti, come previsto all’art. 21;
	3. il Collegio dei Probiviri, nella composizione prevista all’art. 22;
3. Approva entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Tesoriere, attestante la conformità del Rendiconto dell’esercizio precedente stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti. Si precisa che il Rendiconto dell’esercizio precedente, redatto e predisposto dal Tesoriere, proposto dall’esecutivo e dal Consiglio Direttivo, è approvato dall’Assemblea dei Soci;
4. Approva, ordinariamente entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo;
5. Esamina e approva, la mozione assembleare collegata alla relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi futuri, presentata dal Presidente;
6. Stabilisce le linee di indirizzo di AIAS;
7. Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. Compiti dell’Assemblea straordinaria:

1. Deliberare le modificazioni dello Statuto;
2. Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
3. Deliberare sul recesso da “Confcommercio”, ai sensi dell’[art. 17, comma 8](#art17_c8).

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi AIAS deve dotarsi della certificazione dell’ultimo Rendiconto dell’esercizio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall’Assemblea, da parte del Revisore dei conti.

## Art. 17 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L’assemblea si riunisce normalmente presso la sede della Associazione, ma può riunirsi anche in luogo diverso purché in Italia e a condizione che il luogo sia indicato nell’avviso di convocazione.

2. Le assemblee devono essere convocate almeno 15 giorni prima dell’adunanza con avviso scritto indicante gli argomenti all’ordine del giorno e la sede dell’Assemblea stessa, avviso spedito per posta, o con mezzo elettronico, a tutti i Soci.

3. Inoltre l’avviso, sempre con almeno 15 giorni di anticipo, viene diffuso tramite il portale dell’Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi.

4. Sono considerati presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall’Associazione.

5. L’Assemblea ordinaria è convocata di diritto almeno una volta all'anno per l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio precedente consuntivo. Il conto economico di previsione può essere approvato nella medesima assemblea o in una successiva, come indicato all’Art. 16.

6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.

7. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 3/5 dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto,

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente Statuto.

9. Le modalità di votazione si svolgono normalmente a scrutinio palese tranne nei casi previsti dallo Statuto come per le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri che devono avvenire per scrutinio segreto.

10. Dato l’elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall’Associazione. Le modalità d’espressione del voto dei Soci, per voto dei presenti o anche per posta o mezzo elettronico, saranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione della singola convocazione, o in base ad un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

11. Il Socio che è impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può delegare, per iscritto, un altro Socio solo nel caso di assemblee e votazioni che non vengano svolte in modalità elettronica, che quindi comunque permettano ai Soci di esprimere il proprio voto.

12. Nel caso siano permesse le deleghe ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe o di un numero inferiore di deleghe, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di Soci in regola col pagamento della quota associativa al momento della convocazione dell’assemblea.

13. I lavori dell’Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue eletti per voto palese all’inizio dell‘Assemblea o prima dell’Assemblea mediante votazione elettronica.

14. I verbali dell’Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede sociale e resi disponibili per la consultazione da parte dei Soci.

15. Il recesso da “Confcommercio” è deliberato dall’Assemblea straordinaria con una maggioranza non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto.

16. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata R.R..

17. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della delibera stessa.

18. Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea oltre a quanto previsto al comma 6 per le votazioni, in modalità digitale o ibrida (parziale presenza fisica dei Soci), quindi anche con la partecipazione di Soci da remoto. In tal caso il Consiglio Direttivo determina in anticipo, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento dell’Assemblea compatibili con un ordinato e partecipativo svolgimento dei lavori.

## Art. 18 - Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAS

1. Il Presidente di AIAS è eletto direttamente dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 16, insieme al rinnovo del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente di AIAS dura in carica quattro anni.

3. Gli spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione che lo Statuto non affida ad altri Organi associativi o componenti dei medesimi, e che vanno comunque esercitati nel rispetto del principio di collegialità e nell'ambito degli scopi sociali, e la legale rappresentanza dell'Associazione.

4. Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri, occorrendo, ai Vice Presidenti e ai componenti dell’Esecutivo sulla base dell’organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dal Presidente.

5. Il Presidente, può a suo giudizio, motivatamente, revocare o modificare i compiti e l’assegnazione dei compiti delegati.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è composto d’almeno 11 membri con un massimo di 29 membri eletti tra i Soci aventi diritto, compreso il Presidente.

7. I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci in regola col pagamento della quota associativa e non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 11.

8. Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale indicante le modalità per le candidature, la data, le modalità e la sede per le elezioni dirette delle cariche sociali e fissa anche il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

9. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata, con uno dei seguenti mezzi:

1. raccomandata R.R.;
2. Posta elettronica;
3. o altro mezzo legalmente riconosciuto che ne consenta l’attestazione di ricezione.

10. La prima convocazione del nuovo CD è inviata almeno 10 giorni lavorativi prima dell’adunanza, e comunque entro trenta giorni lavorativi dalla votazione assembleare dal Presidente uscente o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti con il compito di eleggere i componenti dell’Esecutivo.

11. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l’indirizzo, per il controllo delle attività dell’Associazione e in particolare per il controllo dell’amministrazione dell’Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall’Assemblea anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell’Assemblea e salvi i poteri previsti per l’Esecutivo.

12. In casi di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente all’Esecutivo o al Presidente funzioni di propria competenza.

13. Il Consiglio Direttivo esprime, prima delle nomine, il proprio indirizzo sulle comunicazioni del Presidente concernenti la nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione delle società controllate o partecipate da AIAS e, nel caso di società controllate, ha accesso ai bilanci delle stesse, potendo formulare rilievi e indirizzi sugli stessi, anche con specifico riferimento ai compensi percepiti dai Consiglieri di Amministrazione.

14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri eletti con avviso scritto o per mezzo elettronico, spedito almeno 10 giorni lavorativi prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

15. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

16. I verbali si perfezionano con la firma del Presidente, ma sono in ogni caso conservati presso la sede sociale anche in assenza di tutte le firme, facendo risultare in calce le ragioni del rifiuto di firma.

## Art. 19 - L’Esecutivo

1. L’Esecutivo deve sempre essere composto dal Presidente e da altri quattro membri, così costituiti:

1. Due Vicepresidenti (VP);
2. Un Tesoriere (Tes);
3. Un Responsabile dell’organizzazione territoriale (Rot);
4. Un eventuale quarto membro se uno dei VP svolge anche il ruolo di Tes o di Rot.

2. I compiti dei membri dell’esecutivo sono:

1. I vicepresidenti rappresentano l’Associazione in caso di accertata e momentanea indisponibilità del Presidente. Normalmente assume la rappresentanza legale e i poteri d’ordinaria amministrazione di AIAS il Vicepresidente con maggiore anzianità associativa, se non deciso differentemente dall’Esecutivo stesso.
2. Il Tesoriere, anche in collaborazione con un professionista esterno incaricato e eventualmente coordinando risorse interne, svolge i seguenti compiti:
	* tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione;
	* tiene aggiornati i registri contabili;
	* si occupa della gestione amministrativa dei flussi finanziari in entrata e in uscita in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo e recepisce i fondi necessari alle attività correnti e a breve termine;
	* controlla e gestisce il flusso del denaro, pianificando le risorse dell’Associazione, predisponendo, con il supporto di tutte le componenti dell’Associazione, il budget;
	* con il supporto dell’amministrazione, verifica i movimenti dei conti bancari;
	* interagisce e si relaziona con gli istituti di credito e finanziari;
	* sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità alle scritture contabili del Rendiconto dell’esercizio precedente, la relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti così come previsto dall’Art. 16.
3. Il Responsabile dell’organizzazione territoriale di AIAS (ROT) si occupa del coordinamento delle strutture dell’Associazione di livello territoriale.

3. I due Vicepresidenti, il Tesoriere, il ROT e l’eventuale ulteriore membro che si renda necessario per garantire la composizione piena dell’Organo sono proposti dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo ed eletti per scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo stesso.

4. L’Esecutivo, sulla base dei poteri statutari, collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall’Assemblea.

5. L’Esecutivo normalmente viene convocato con frequenza mensile.

6. L’Esecutivo può istituire Gruppi di lavoro su specifici problemi, di durata limitata.

7. L’Esecutivo è preventivamente informato dal Presidente su tutti i contratti e le consulenze e, in caso di dissenso, può rimetterne la deliberazione al Consiglio Direttivo.

8. L’Esecutivo può richiedere visione di tutti i documenti gestionali delle società controllate da AIAS.

9. In caso d’urgenza, l’Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso anche tramite votazione elettronica.

10. L’Esecutivo, per motivi rilevanti e urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici, pareri, orientamenti e determinazioni inerenti alle decisioni associative da prendere. Le decisioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

11. L’Esecutivo è allargato in maniera permanente a membri che partecipano ai suoi lavori senza diritto di voto.

12. Su proposta del Presidente al Consiglio Direttivo, l’Esecutivo può essere allargato in maniera permanente ad altri membri alle stesse condizioni.

13. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati presso la sede sociale.

## Art. 20 - Revisore dei Conti

1. Il ***Revisore dei Conti*** è eletto direttamente dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 16, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

## Art. 21 - Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di AIAS è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Le funzioni del Collegio si riferiscono esclusivamente alle controversie tra i Soci e l’Associazione e mirano in primo luogo a favorire la conciliazione delle parti.

3. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

4. Possono essere eletti Probiviri non soltanto i Soci AIAS in possesso di adeguata qualifica o esperienza, ma anche professionisti del diritto ed esperti di diritto esterni di adeguata qualificazione.

5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo previsto dal presente Statuto.

6. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

7. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

8. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

1. Al fine di assicurare tale condizione non è valida l’elezione a far parte del Collegio di persone tra cui sussistano rapporti di colleganza stabile e continuativa suscettibili di pregiudicare la piena indipendenza dell’Organo o anche solo l’immagine della sua indipendenza rispetto ai temi oggetto di verifica.
2. In caso di sussistenza di tale condizione, che può essere eccepita da qualsiasi Socio e dall’Associazione, decadono i componenti che si trovano in tale condizione.
3. Prima dell’entrata in carica, i componenti eletti firmano una dichiarazione con Atto di notorietà che attesta l’assenza di rapporti di tale tipo tra loro.

9. Il Collegio dei Probiviri costituito presso AIAS, oltre ai compiti attribuiti dagli artt. 8 e 9:

1. Si esprime sulle controversie dei Soci con l’Associazione circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.
2. Esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di AIAS.

10. Il Collegio dei Probiviri adotta gli atti di propria competenza a maggioranza dei propri componenti.

## Art. 22 - Organismo di Vigilanza (OdV) - D.Lgs 231/2001

1. A tutela dell’Associazione può essere costituito se le circostanze lo richiedano, su proposta del Presidente e previa approvazione del Consiglio Direttivo, l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la vigilanza sul Modello organizzativo e gestionale volto a prevenire tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell’Associazione.

2. In tal caso il Consiglio Direttivo disciplina con proprio Regolamento l’adozione del MOG e il funzionamento dell’OdV. Nel regolamento sono precisati anche gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’OdV.

## Art. 23 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. AIAS può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

1. Le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
2. I contributi confederali e le erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello [Statuto confederale](https://www.confcommercio.it/statuto);
3. Le erogazioni liberali e i contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati ad AIAS;
4. Ogni bene lasciato in eredità o legato;
5. Ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
6. Eventuali suddivisioni degli utili deliberati dagli organi direttivi delle società partecipate;
7. Ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di AIAS;
8. Le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

2. AIAS si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

3. AIAS ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di Rendiconto dell’esercizio precedente, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

4. È fatto divieto a AIAS di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

## Art. 24 - Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario di AIAS ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 25 – Scioglimento dell’Associazione

1. In caso di scioglimento di AIAS per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 26 – Conclusione e rinvio

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente statuto è composto da 26 articoli ed è stato approvato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.